

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

**RICORSO CON ISTANZA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE PRESIDENZIALE
INAUDITA ALTERA PARTE E DI SOSPENSIVA EX ART. 55 E 56 COD. PROC. AMM.**

per

la Dr.ssa **Elisa DI MAIO**, nata il 9 luglio 1974 a Latina e ivi residente in Via Fiuggi 25 (c.f. DMILSE74L49E472K), rappresentata e difesa, giusta procura speciale unita a questo ricorso, dall'Avv. Armando Argano (fax 0773411566 - p.e.c. studio.legale@pec.argano-pancali.it, recapito di posta elettronica certificata ReGIndE costituente domicilio telematico presso il quale si chiede vengano effettuate le notificazioni e le comunicazioni dell'Ufficio);

contro il convenuto

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR), in persona del Ministro pro-tempore, con sede in 00153 Roma, Viale Trastevere 76/a (p.e.c. dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it), rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, e presso la medesima elettivamente domiciliato in 00186 Roma, Via dei Portoghesi 12, p.e.c. ReGIndE: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

nonché contro

Ufficio Scolastico Regionale Lazio (USR Lazio), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 00144 Roma, Viale Giorgio Ribotta 41 (p.e.c. dr1a@postacert.istruzione.it), rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, e presso la medesima elettivamente domiciliato in 00186 Roma, Via dei Portoghesi 12, p.e.c. ReGIndE: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

con notifica al controinteressato quale ammesso alla prova orale

Dr. Luigi Brandi, residente in 03012 Anagni (Fr), Via San Magno 78;

per l'annullamento, previa adozione di provvedimenti cautelari monocratici e di sospensiva ai sensi degli artt. 55 e 56 Cod. Proc. Amm.:

- 1) del decreto 27 marzo 2019, di approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, emanato dal Capo Dipartimento del MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico [all. 1];
- 2) del Decr. Dirett. MIUR prot. 1259 23-11-2017 (G.U. 89 del 9-11-2018) [all. 2];
- 3) del verbale n. 04 del 26 febbraio 2019 della Sottocommissione n. 29 di attribuzione del punteggio alle risposte ai cinque quesiti a risposta aperta, ancorchè privo del punteggio relativo ai due quesiti in lingua inglese [all. 3];
- 4) del non osteso e ignoto verbale della Sottocommissione attributivo alla ricorrente del punteggio della prova scritta relativamente ai due quesiti in lingua inglese;
- 5) dell'atto intitolato *“Corso-Concorso per Dirigenti Scolastici - Prova Scritta”*, recante tutti i quesiti, tutte le risposte e tutti i relativi punteggi attribuiti dalla Commissione n. 29 alla ricorrente, quale pubblicato come documento informatico non firmato nell'area riservata del portale istituzionale MIUR “Polis - Istanze On Line” [all. 3];
- 6) atto intitolato *“Scheda valutazione prova”*, recante sintesi tabellare dei punteggi attribuiti dalla Commissione n. 29 alla ricorrente, quale pubblicato nell'area riservata del portale istituzionale MIUR “Polis - Istanze On Line” [all. 5];
- 7) conseguentemente degli atti che verranno in seguito meglio specificati, per l'ottenimento dei quali sono state presentate, il 20 e 26 maggio 2019, ancora inevase istanze di accesso ex Legge 241/1990 [all. 6, 7];
- 8) di tutti gli atti presupposti o comunque collegati.

Indice ipertestuale	
Fatto	pag. 4
Motivi	
1. Erronea attribuzione del punteggio 0,00 al quesito a risposta aperta n. 3. Difetto assoluto di istruttoria. Sviamento di potere per violazione dei più elementari e doverosi criteri di sicurezza informatica, nonchè dei principi di trasparenza, efficienza e buon andamento. Violazione del D.Lgs. 82/2005, del D.P.C.M. 13-11-2014, del D.P.C.M. 3-12-2013 e delle Linee Guida AGID.	pag. 8
2. Erronea valutazione dei quesiti a risposta aperta nn. 1, 2, 5. Manifesta ingiustizia dei punteggi. Eccesso di potere e difetto di istruttoria. Violazione dei principi e dei criteri di cui al Sistema Nazionale di Valutazione.	pag. 11
3. In subordine: eccesso di potere per violazione del principio di unicità della data di ciascuna prova concorsuale. Violazione dell'istitutivo art. 8 comma 2 D.P.C.M. 23-11-2017, nonchè dell'art. 4 comma 3-quinquies D.L. 101/2013 (Legge 125/2013).	pag. 16
4. Istanza al Presidente di concessione di misure cautelari provvisorie ai sensi dell'art. 56 Cod. Proc. Amm. e comunque di sospensione ex art. 55 Cod. Proc. Amm.	pag. 17
<u>Conclusioni</u>	pag. 18
<u>Produzioni</u>	pag. 19

- **FATTO** -

Il caso è piuttosto peculiare, come in appresso si spiegherà, atteso che la prova concorsuale della ricorrente, non ammessa alla fase orale per soli 2 punti su 100, è stata pregiudicata da gravi carenze e malfunzionamenti del programma informatico di gestione della prova scritta, nonché dello stesso *personal computer* a mezzo del quale si è svolta [allo stato si è in attesa degli esiti dell'accesso ai documenti informatici software e hardware e a un verbale mancante: cfr. all. 5, 6].

La Dr.ssa Elisa Di Maio, dipendente del MIUR inquadrata come docente di scuola primaria, ha partecipato al *“Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali”*, indetto con decreto direttoriale MIUR 23 novembre 2017, pubblicato nella G.U. n. 90 del 24 novembre 2017 [da qui in poi anche Bando: all. 1].

La ricorrente ha dapprima superato con (il qui non rilevante, ma) elevato punteggio di 87,90/100, la prova preselettiva svoltasi il 23 luglio 2018 presso l'istituto I.I.S. “Gregorio da catino” di Poggio Mirteto (Ri) [codice 4816, aula 2].

Le regole operative per l'espletamento della prova scritta venivano integrate con decreto DDG. 1055 del 2 ottobre 2018 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del MIUR [all. 8].

La ricorrente ha così partecipato alla prova scritta svoltasi il 18 ottobre 2018 senza tuttavia superarla - per 2 soli punti su 100 - avendo conseguito il punteggio di 68/100, laddove la soglia per l'ammissione alla successiva prova orale è fissata in 70/100 dall'art. 8 comma 8 del Bando [all. 2, 3, 4].

Come stabilito dall'art. 8 commi 4-5-6 del Bando, la prova scritta consisteva in sette quesiti, di cui:

- cinque a risposta aperta, incentrati sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, decreto del MIUR n. 138 del 3 agosto 2017 recante *«Regolamento per la definizione delle modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208»*;
- due in lingua straniera (ciascuno a sua volta articolato in cinque domande a risposta chiusa), con gli scopi e sulle materie di cui al comma 3 del predetto decreto MIUR.

La prova si è svolta a Roma, presso l'Istituto Croce-Aleramo ([7765] Laboratorio B – RMIS113003) e in tale occasione vennero assegnati alla ricorrente il Codice personale anonimo “DSS1283fa937a0dd8aed” e il Codice scheda di valutazione 7214.

Tre mesi dopo la prova, in data 25 gennaio 2019, la Commissione di concorso si riuniva e fissava nel verbale n. 3 i criteri di correzione degli elaborati, asseritamente sulla base del *“Quadro di riferimento della prova scritta redatto dal Comitato Tecnico Scientifico”* [all. 9].

Dopo l'espletamento della prova scritta veniva pubblicata la nota 19 aprile 2019 (R.U. U. 0018824) del Capo Dipartimento MIUR, secondo cui *“i candidati che hanno sostenuto la prova scritta potranno prendere visione del proprio elaborato, della scheda di valutazione e del verbale relativo alla correzione del proprio compito, accedendo con le proprie credenziali all'area 'Altri servizi' di Polis”* [all. 11].

Invero, solo il 9 maggio 2019 gli atti in questione venivano resi disponibili nell'area riservata del portale istituzionale del MIUR “Polis - Istanze On Line” e

risultava così:

- che con verbale 26 febbraio 2019 la Sottocommissione n. 29 aveva esaminato i quesiti a risposta aperta, attribuendo alla Dr.ssa Di Maio il punteggio di 50 [all. 2];
- che non veniva invece reso disponibile il verbale relativo all'attribuzione del punteggio per i due quesiti in lingua inglese, sicchè in data 26 maggio 2019 è stata inoltrata apposita istanza di accesso ex Legge 241/1990 [all. 6];
- che dal documento (anonimo) recante tutti i punteggi attribuiti alla ricorrente [all. 3], la medesima risulta avere conseguito i seguenti risultati:

Domanda 1	13,50
Domanda 2	5,50
Domanda 3	0,00
Domanda 5	16,00
Domanda 5	15,00
Domanda 6 – quesito lingua straniera 1	2,00
Domanda 7 – quesito lingua straniera 2	2,00
Domanda 8 – quesito lingua straniera 3	2,00
Domanda 9 – quesito lingua straniera 4	2,00
Domanda 10 – quesito lingua straniera 5	2,00
Domanda 11 – quesito lingua straniera 6	0,00
Domanda 12 – quesito lingua straniera 7	2,00
Domanda 13 – quesito lingua straniera 8	2,00
Domanda 14 – quesito lingua straniera 9	2,00
Domanda 15 – quesito lingua straniera 10	2,00

- che vi era una tabella riassuntiva dalla quale risultavano il punteggio totale di 68/100 e i punteggi parziali attribuiti per ciascun “criterio di valutazione” e per ciascun “indicatore” [all. 4].

Il punteggio finale di 68/100, come detto inferiore alla soglia di ammissione di appena 2 punti su 100, è tuttavia diretta conseguenza di profili di illegittimità nelle modalità di svolgimento della prova e, comunque, di un concorso viziato sin dall'origine, sicchè è oggi interesse della Dr.ssa Elisa Di Maio chiedere tutela alla Giustizia Amministrativa, per l'annullamento della sua esclusione dalla successiva prova orale, alla quale chiede sin d'ora di essere ammessa in via provvisoria e cautelare, nonché, in subordine, per l'annullamento dell'intera procedura selettiva.

Successivamente, con nota 22 marzo 2019 sono stati fissati i criteri abbinamento candidati/commissioni ed è stato preannunciato il calendario delle prove orali [prot. R.U. U.0011180: all. 10].

Detto calendario è stato poi pubblicato nel sito istituzionale, in data non determinata, suddiviso in separati documenti recanti anche l'accoppiamento tra i candidati ammessi e le 38 commissioni esaminatrici (cfr. http://www.istruzione.it/concorso_ds/prova_calendario.shtml).

Peraltro, con nota 2 aprile 2014 (R.U. U.0013277), è stato anche fissato il termine del 24 aprile 2019 per la presentazione, da parte degli ammessi alla prova orale della la dichiarazione di possesso dei titoli prevista dall'art. 10 del Bando [all. 12].

Infine, il 23 maggio 2019, alla Dr.ssa Di Maio è pervenuto dal MIUR il messaggio di posta elettronica ordinaria con allegata la nota 22 maggio 2019 (R.U. U.0024586) contenente i collegamenti ai siti web in cui erano pubblicati i collaudi a suo tempo effettuati delle postazioni utilizzate ai fini dell'espletamento della prova preselettiva e della prova scritta.

* * * * *

Ciò posto in punto di sintesi del fatto, la ricorrente domanda, previa adozione

dei provvedimenti cautelari più avanti richiesti, l'annullamento dei provvedimenti e atti impugnati alla stregua dei seguenti e gradati

- MOTIVI -

- 1 -

Erronea attribuzione del punteggio 0,00 al quesito a risposta aperta n. 3, Difetto assoluto di istruttoria. Sviamento di potere per violazione dei più elementari e doverosi criteri di sicurezza informatica, nonché dei principi di trasparenza, efficienza e buon andamento. Violazione del D.Lgs. 82/2005, del D.P.C.M. 13-11-2014, del D.P.C.M. 3-12-2013 e delle Linee Guida AGID.

Come risulta dall'allegato sub n. 3, alla *“Domanda 3”* è attribuito il punteggio 0,00 poiché non reca affatto la risposta data dalla Dr.ssa Di Maio: la cosa lascia totalmente sconcertati atteso che la candidata aveva invece regolarmente compilato il campo con la risposta e, prima che spirasse il tempo di 150 minuti a disposizione, aveva eseguito con il *mouse* l'operazione di pressione sul pulsante a video *“Conferma e procedi”*.

E' peraltro del tutto evidente che, quand'anche la ricorrente avesse errato la manovra di pressione del pulsante a video (comunemente definita *clicare* o *fare clic*), il sistema informatico avrebbe dovuto necessariamente prevedere l'automatica memorizzazione dei dati immessi: si tratta non solo di una elementare nozione di sicurezza (basti pensare al caso di interruzione dell'energia elettrica), ma anche di una azione doverosa per preservare i dati immessi dai candidati nel caso di malfunzionamenti *hardware* o *software* e persino laddove avessero omesso di pigiare il pulsante *“Conferma e procedi”*.

Ciò è stabilito:

- dall'art. 12 del D. Lgs. 82/2005 (CAD), a mente del quale *“Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività*

utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini”;

- dall'art. 15 CAD, che impone *“il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione”;*
- dal D.P.C.M. 13 novembre 2014 (in G.U. 12 gennaio 2015 n. 8) recante Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, in particolare agli articoli da 12 a 15, nonché allegato 1 che fa espresso riferimento ai principi di cui all'art. 12 CAD laddove fornisce la definizione di “copia di sicurezza” quale copia di *backup* degli archivi del sistema di conservazione;
- gli artt. 3, 5, e 9 del D.P.C.M. 3 dicembre 2013 (in G.U. 12 marzo 2014 n. 59 S.O.) recante Regole tecniche in materia di sistema di conservazione informatica;
- dai provvedimenti dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) di cui alle “Linee guida per il disaster recovery delle pubbliche amministrazioni ai sensi del c. 3, lettera b) dell’art. 50 bis del Codice dell’Amministrazione Digitale” e “Caratterizzazione dei sistemi cloud per la pubblica amministrazione”.

Allo stato pertanto, salvo quanto eventualmente emergerà all'esito dell'accesso

agli atti [all. 5, 6], si deve ritenere che, avendo la P.A. obbligo di conservazione dei dati immessi, sussiste difetto assoluto di istruttoria atteso che la prova d'esame è stata valutata priva della risposta alla domanda n. 3, sebbene tale risposta esista nel sistema informatico, quantomeno in ambito copia di sicurezza temporanea o definitiva.

Di converso, laddove il sistema realmente non dovesse avere conservato i dati immessi, si avrebbe la prova del malfunzionamento della procedura informatica, a livello del programma (*software*) o a livello del computer (*hardware*).

Per questo motivo la ricorrente ha inoltrato al MIUR istanza di accesso [all. 5], chiedendo quanto segue:

1. copia di tutti i dati informatici relativi alla prova scritta ed esistenti in originale nel server di appoggio e/o del server di conservazione del concorso;
2. documentazione tecnica del software CINECA utilizzato per la gestione della intera prova scritta, con specifico riferimento:
 - a) al codice sorgente - lato utente e lato server - collegato alla pagina che funge da interfaccia con il candidato che lo utilizza nella prova concorsuale, al fine di accertare la effettiva funzionalità del pulsante "*Conferma e procedi*" presente sullo schermo e da attivarsi con il *mouse*;
 - b) al sistema di memorizzazione dei dati immessi dal candidato, al fine di accertare se vengano opportunamente e correttamente conservati anche gli elaborati delle prove concorsuali non completate o comunque parziali;
3. fascicolo tecnico e dichiarazione di conformità del personal computer sul quale la sottoscritta ha svolto la prova, quali previsti dalla normativa CE, con i dati idonei a identificare marca e anno di costruzione dell'apparecchiatura

in tutti i suoi componenti;

4. scheda con i dati di versione relativi a sistema operativo e software installati nel medesimo personal computer, utilizzato per l'accesso al software CINECA e lo svolgimento della prova della sottoscritta quale identificata in premessa.

L'istanza di accesso, tuttora inevasa, è stata ricevuta il 19 maggio 2019, risultando protollata dal MIUR al n. 23812 del Registro Ufficiale AOO AOODGPER e dall'USR Lazio al n. 19290 del Registro Ufficiale AOO AOODRLA.

Da ultimo si deve comunque osservare, risolutivamente, che **non esiste alcun provvedimento con cui sia stato spiegato ai candidati che l'eventuale omessa o erronea pressione del pulsante a video “Conferma e procedi” avrebbe causato la perdita dei dati immessi**, con ulteriore violazione delle norme citate (il che equivale, in un concorso non informatizzato, allo smarrimento da parte dell'amministrazione della cosiddetta “minuta”, invece normalmente conservata e talvolta oggetto di valutazione).

Ciò comporta all'evidenza una grave omissione informativa, idonea a fuorviare i candidati e costituente violazione dei principi di trasparenza e buon andamento.

* * * * *

- 2 -

Erronea valutazione dei quesiti a risposta aperta nn. 1, 2, 5. Manifesta ingiustizia dei punteggi. Eccesso di potere e difetto di istruttoria. Violazione dei criteri di cui al Sistema Nazionale di Valutazione.

Alla **DOMANDA 1** (*“Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento ed alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti:*

coordinamento delle attività degli organi collegiali nell'elaborazione, nell'attuazione e nel monitoraggio del Piano triennale dell'offerta formativa"), la ricorrente ha fornito la seguente risposta: "Nel garantire la gestione unitaria dell'istituzione scolastica (D.l.gs 165/2001 e L.107/2015), il Dirigente scolastico coordina le azioni che presiedono alla elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa (PTOF). Il dirigente effettua un'analisi del territorio per rilevare i bisogni formativi. Sulla base di questi, predispone l'atto di indirizzo, con cui determina le priorità e gli obiettivi che la scuola intende perseguire. Sulla base di questi, il Collegio dei docenti elabora l'offerta formativa. Il PTOF viene deliberato dal Collegio e approvato dal Consiglio d'Istituto. Il PTOF è rivedibile annualmente entro il mese di ottobre. Il coordinamento di queste azioni impegna il dirigente in tutte le dimensioni della sua professionalità: infatti coordina la fase dell'elaborazione del piano e nella realazione previsionale e programmatica, illustra al Consiglio d'istituto le priorità, gli obiettivi e le risorse che sono state predisposte per realizzarle. La coerenza di queste azioni sono evidenti anche nel coordinamento che il dirigente e assicura tra il PTOF e il programma annuale . Una volta deliberato e con l'approvazione del programma annuale, ha inizio la gestione delle attività previste. Il dirigente verifica i flussi finanziari, intervenendo con azioni correttive (fondo di riserva), predispone azioni di monitoraggio dall'avvio dei progetti fino alla loro realizzazione. Verifica che i risultati raggiunti rispondano ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità cos' come previsto dal regolamento contabile (D.l.44/2001)".

La Commissione ha attribuito i punteggi previsti dalla griglia di valutazione, e, di seguito, si criticano sinteticamente quelli ingiusti e sproporzionati per per difetto, chiedendo che venga invece riconosciuto il punteggio massimo assegnabile "pro quota".

Quanto al **Criterio n. 1** ("Coerenza e pertinenza"), per il quale era possibile

attribuire un punteggio complessivo pari a 6, la Dr.ssa Di Maio ha conseguito:

- per l' Indicatore 1 (*“Valenza strategica delle azioni proposte”*) il punteggio di 1,50, sebbene la risposta contenga realmente tutte le azioni finalizzate al conseguimento degli obbiettivi gestionali, così soddisfacendo pienamente il requisito;
- per l' Indicatore 2 (*“Coerenza delle azioni proposte”*) il punteggio di 1,50 mentre la candidata ha invece esposto le azioni con modalità nitide e nella corretta progressione, indicando tutti i soggetti e gli interessi coinvolti;
- per l' Indicatore 3 (*“Articolazione ed efficacia delle azioni proposte”*) il punteggio di 1,50 mentre, purtroppo bisogna ripetersi, risulta che la ricorrente ha compiuto una corretta ed esaustiva articolazione cronologica delle azioni, tutte chiaramente finalizzate alla efficace realizzazione e monitoraggio del piano dell'offerta formativa.

Quanto al **Criterio 2** (*“Inquadramento normativo”*), avente come unico Indicatore l'“*Uso pertinente e consapevole delle norme citate*”, la Dr.ssa Di Maio ha conseguito 3 punti sul massimo di 4 ingiustamente negato, ma anche in questo caso ha citato praticamente tutta la normativa rilevante, spiegandone le finalità e le modalità applicative, di tal che non si vede cos'altro avrebbe potuto aggiungere (soprattutto nel ridotto tempo a disposizione).

* * * * *

Alla **DOMANDA 2** (*“Il candidato evidenzia, in relazione al quadro normativo di riferimento e alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del Dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: procedure di individuazione di personale esperto, sia interno che esterno all'Istituzione scolastica, per l'attuazione di progetti per l'ampliamento*

dell'offerta formativa"), la candidata ha fornito la seguente risposta: "In regime autonomistico (DPR 275/1999), le istituzioni scolastiche, per garantire la realizzazione dell'offerta formativa, possono prevedere la collaborazione con soggetti esterni o interni alla scuola, in possesso di competenze utili per realizzare le finalità istituzionali. Il Dirigente scolastico nel valorizzare le competenze delle risorse umane nell'istituto può individuare docenti ai quali affidare la realizzazione di progetti. Ne caso in cui all'interno della scuola non siano presenti le competenze richieste, il Dirigente ricorre alle procedure che prevedono la pubblicazione del bando di gara sul sito della scuola".

Il punteggio di 5,50 è inferiore al merito atteso che, pur dovendosi riconoscere che la risposta è piuttosto sintetica, essa è comunque esaustiva, sicchè nessuno dei risibili punteggi conseguiti trova alcuna giustificazione.

Ed in effetti quantomeno l'indicatore n. 2 *"Concisione e completezza"* del criterio 3 (*"Sintesi, esaustività ed aderenza"*) avrebbe chiaramente meritato il punteggio massimo residuo di 2,50.

Invero anche gli altri punteggi della Domanda 3 in discussione non trovano valido riscontro nella suddetta risposta, ad esempio:

- l'indicatore *"Valenza strategica delle azioni proposte"* del Criterio 1 (*"Corenza e pertinenza"*);
- entrambi gli indicatori *"Proprietà linguistico espressiva"* e *"Costruzione logica"* del Criterio 4 (*"Correttezza logico-formale"*), atteso che la risposta non è sotto tali profili in alcun modo censurabile.

* * * * *

Alla **DOMANDA 5** (*"Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento ed alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti:*

attivazione di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, rilevati nell'ambito del processo di valutazione degli alunni del primo ciclo”)), la ricorrente ha fornito la seguente risposta: “La valutazione degli apprendimenti rappresenta un momento complesso nella progettualità della scuola ed è legata alla qualità del servizio. I processi di valutazione sono legati fortemente ai processi di inclusione: valutare significa accertare e misurare, ma anche accompagnare supportare. Uno dei decreti attuativi della legge 107/2015 (D.lgs 62/2017) ha novellato la disciplina della valutazione contenuta in precedenza nel D.P.R. 122/2009, ha sottolineato la finalità formativa della valutazione, prevedendo che debba concorrere al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, in coerenza con l'offerta formativa e con i percorsi personalizzati. Ha introdotto novità relativamente all'ammissione alla classe successiva e agli esami di stato prevedendo l'ammissione alla classe successiva anche in casi di livelli di apprendimenti parzialmente raggiunti o in via d'acquisizione (Il D.P.R 122/2009 prevedeva per la scuola secondaria di primo grado la non ammissione anche nel caso di mancato raggiungimento dei livelli di apprendimento in una disciplina). Il dirigente scolastico promuove i processi di valutazione e uno dei suoi compiti è garantire il successo scolastico degli studenti, compito legato alla responsabilità di risultato (D.lgs 165/2001). Nel caso di non adeguati esiti degli alunni, sensibilizza il Collegio dei docenti e coinvolge i dipartimenti e i consigli di classe per individuare le aree/discipline con maggiori criticità, promuove e coordina la pianificazione di interventi didattici mirati, incoraggia l'utilizzo di metodologie didattiche innovative che possano ri-motivare gli studenti (cooperative learning, peer to peer, flipped classroom), utilizza l'organico potenziato per percorsi di recupero (anche pomeridiani), promuove la didattica laboratoriale avendo cura che a tutti gli

studenti sia garantito equo accesso agli spazi. Incoraggia il confronto tra docenti sulle metodologie (intese come idee e azioni). Promuove inoltre la revisione del curriculum d'istituto all'interno del quale possono essere rafforzati i percorsi nei quali si sono evidenziate le maggiori criticità. Monitora l'efficacia delle azioni messe in campo. Con il supporto del Nucleo di valutazione, in base alle priorità individuate con il RAV, nella predisposizione del piano di miglioramento prevede che all'interno di quest'ultimo siano previsti progetti relativi al potenziamento delle competenze nelle quali i livelli di apprendimento sono risultati non adeguati".

Il punteggio conseguito è 15, ma è corretto domandare che nega assegnato quello massimo di 16, già solo perchè al Criterio 2 ("Inquadramento normativo"), per l' **Indicatore 1** "Uso pertinente e consapevole delle norme citate", la risposta meritava il massimo pari a 4, atteso che la ricorrente ha specificato tutte le pertinenti norme legge e ne ha spiegato la portata, evidenziando responsabilità da risultato dei dirigenti (Legge 107/2017, D.Lgs. 62/2017, D.P.R. 122/2009, d.IGS. 165/2001).

* * * * *

- 3 -

In subordine: eccesso di potere per violazione del principio di unicità della data di ciascuna prova concorsuale. Violazione dell'istitutivo art. 8 comma 2 D.P.C.M. 23-11-2017, nonchè dell'art. 4 comma 3-quinquies D.L. 101/2013 (Legge 125/2013).

In via meramente subordinata ai motivi che precedono si osserva che il concorso si è svolto in due diverse date, distanti tra loro quasi due mesi: ossia il 18 ottobre 2018 a Roma per i candidati di tutto il territorio, ma poi anche il 13 dicembre 2018 in Sardegna, giusta il qui pure impugnato Decreto Direttoriale

MIUR prot. 1259 del 23 novembre 2017 (in G.U. n. 89 del 9-11-2018) [all. 2].

Tale provvedimento fa rinvio a ordinanza del Sindaco del Comune di Cagliari che ha chiuso le scuole in riferimento ad un allerta meteo "arancione" diramato, il caso ha voluto, proprio per il solo 18 dicembre 2018 dalla Direzione Generale sarda della Protezione Civile.

A noi sembra chiaro che, in caso di allerta arancione, una cosa è imporre agli alunni di non andare a scuola, altra cosa, irragionevole e irrazionale, chiudere le scuole a persone adulte impegnate in un concorso nazionale.

Si aggiunga che ben potevano essere messe in campo misure alternative di trasporto e protezione dei candidati.

* * * * *

- 4 -

Istanza al Presidente di concessione di misure cautelari provvisorie ai sensi dell'art. 56 Cod. Proc. Amm. e comunque di sospensione ex art. 55 Cod. Proc. Amm.

Le prove orali sono già in corso e, almeno secondo il calendario, dovrebbero terminare con estrema celerità, poiché, com'è noto, le immissioni in ruolo del 100% degli idonei sono previste già entro settembre, ossia per l'inizio dell'anno scolastico 2019/2020.

Confidando di avere sin qui dimostrato quantomeno la sussistenza di un concreto e serio *fumus boni iuris*, crediamo sia evidente, anche alla luce di un equilibrato temperamento degli interessi, l'assoluta necessità di disporre l'ammissione della ricorrente alla prova orale, con riserva di integrazione della graduatoria e di reclutamento all'esito del giudizio sulla prova scritta qui controversa.

Il permanere dell'effetto escludente dalla prova orale, infatti, arreca alla

ricorrente pregiudizi imminenti, gravi e irreparabili, con un danno che non è solo economico, ma anche conseguente alla perdita di progressione della carriera e di professionalità.

Tali irreversibili conseguenze sono invece superabili mediante l'ammissione con riserva, che davvero nessun documento arreca all'Amministrazione, la quale ha già in campo le commissioni per esaminare migliaia di candidati, mentre è l'unico strumento per tutelare i ragionevoli diritti e gli interessi della ricorrente.

Sotto altro profilo l'adozione della misura interinale non è suscettibile di produrre la benchè minima distorsione del meccanismo selettivo, ma anzi assicurerebbe il perseguimento dell'interesse pubblico all'individuazione dei migliori candidati, aumentando la platea dei partecipanti.

A tal fine la ricorrente produce in questo giudizio anche la dichiarazione di possesso dei titoli ulteriori, quale richiesta dall'art. 10 del Bando, che, ove fosse stata ammessa all'orale, sarebbe stata presentata attraverso il sistema Polis [all. 13].

Pertanto, considerato che, alla luce dei termini di cui all'art. 55 c.p.a., l'eventuale ordinanza collegiale favorevole verosimilmente interverrebbe dopo la conclusione della prova orali, si rivolge viva istanza alla S.V. Ill.ma affinché voglia adottare le più idonee misure cautelari provvisorie nelle more della fissazione della Camera di Consiglio.

* * * * *

Tanto premesso

la Dr.ssa Elisa Di Maio ricorre all'Ecc.mo Tribunale Regionale del Lazio affinché,

previa concessione ai sensi dell'art. 56 Cod. Proc. Amm.

di provvedimento cautelare monocratico *inaudita altera parte* che disponga la sospensione della efficacia degli atti impugnati e comunque l'immediata

ammissione della ricorrente, “con riserva”, alla prova orale del concorso, con riapertura del termine per presentare la dichiarazione di possesso dei titoli prevista dall'art. 10 del Bando;

nonché, ai sensi dell'art. 55 Cod. Proc. Amm., previa

conferma del provvedimento presidenziale sopra domandato e comunque sospensione degli atti e provvedimenti impugnati,

voglia accogliere le seguenti conclusioni:

Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Regionale del Lazio, per i motivi gradatamente esposti, annullare gli atti e i provvedimenti ivi impugnati, dichiarando che la ricorrente Dr.ssa Elisa Di Maio ha superato, con il punteggio che verrà determinato all'esito del giudizio, la prova scritta del *“Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali”*, indetto con decreto direttoriale MIUR 23 novembre 2017, pubblicato nella G.U. n. 90 del 24 novembre 2017, ordinando in tal senso la integrazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale.

Chiede, per l'effetto, il favore di spese e compensi del giudizio ex D.M. 55/2014, con rimborso forfettario, c.p.a. e l.v.a. secondo legge.

* * * * *

Si producono:

- 1) decreto 27 marzo 2019, di approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, emanato dal Capo Dipartimento del MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico
- 2) verbale n. 04 del 26 febbraio 2019 della Sottocommissione n. 29 di attribuzione del punteggio alla prova scritta della ricorrente, ancorchè privo del punteggio relativo ai due quesiti in lingua inglese;
- 3) atto intitolato *“Corso-Concorso per Dirigenti Scolastici - Prova Scritta”*,

recante i quesiti e i relativi punteggi attribuiti dalla Commissione n. 29 alla ricorrente, quale pubblicato nell'area riservata del portale istituzionale MIUR "Polis - Istanze On Line"

- 4) atto intitolato "*Scheda valutazione prova*", recante i punteggi attribuiti dalla Commissione n. 29 alla ricorrente, quale pubblicato nell'area riservata del portale istituzionale MIUR "Polis - Istanze On Line"
- 5) istanza 19 maggio 2019 di accesso ex Legge 241/1990 (per documenti informatici della prova scritta e documentazione su hardware e software)
- 6) istanza 26 maggio 2019 di accesso ex Legge 241/1990 (richiesta verbale attribuzione punteggio prova lingua straniera)
- 7) bando: decreto direttoriale MIUR 23 novembre 2017, pubblicato nella G.U. n. 90 del 24 novembre 2017
- 8) decreto DDG. 1055 del 2 ottobre 2018 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del MIUR di individuazione delle sedi della prova scritta
- 9) verbale n. 3 del 25 gennaio 2019 della Commissione di concorso che ha fissato i criteri di correzione degli elaborati
- 10) provvedimento MIUR 22 marzo 2019 prot. R.U. U.0011180 sui criteri di abbinamento candidati/commissioni
- 11) nota 19 aprile 2019 (R.U. U. 0018824) del Capo Dipartimento MIUR
- 12) nota MIUR 2 aprile 2014 (R.U. U.0013277) di fissazione del termine per la presentazione dei titoli posseduti dagli ammessi all'orale
- 13) dichiarazione di possesso dei titoli ulteriori, quale richiesta dall'art. 10 del Bando.

- Dichiarazione ex art. 14 D.P.R. 30-5-2002 n. 115 -

Si dichiara che questa controversia verte in materia pubblico impiego e ha valore indeterminabile, con obbligo di versamento del contributo unificato nella misura di € 325,00.

Latina, 27 maggio 2019

Avv. Armando Argano

Firmato digitalmente da

ARMANDO ARGANO

Data e ora della firma:
28/05/2019 21:40:23

- Procura ad litem -

Io sottoscritta **Elisa DI MAIO**, nata il 9 luglio 1974 a Latina e ivi residente in Via Fiuggi 25 (c.f. DMILSE74L49E472K), conferisco all'Avv. Armando Argano (c.f. RGNRND59A03H501U), procura speciale a rappresentarmi e difendermi nel giudizio di cui al suesteso ricorso al T.A.R. Lazio avverso la mia esclusione dalla prova orale del *“Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali”*, indetto con decreto direttoriale MIUR 23 novembre 2017, pubblicato nella G.U. n. 90 del 24 novembre 2017.

Tale mandato comprende la eventuale fase stragiudiziale, nonché eventuali giudizi incidentali, di opposizione, di esecuzione e di impugnazione in appello innanzi al Consiglio di Stato, con ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese, esemplificativamente, quelle di notificare atti giudiziali e stragiudiziali anche a norma della Legge 21-1-1994 n. 53, farsi sostituire e nominare altri procuratori, proporre ricorsi con motivi aggiunti e domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa, estendere domande e resistere a domande da chiunque proposte, resistere agli interventi di terzi, conciliare, transigere, incassare e quietanzare in mia vece, rinunciare agli atti ed alle domande, accettare le altrui corrispondenti rinunzie, eleggere domicilio.

Avuta conoscenza dei diritti e ricevuta l'informativa di cui al D.Lgs. 196/2003 (cd. Codice della Privacy) e al Regolamento UE 2016/79 (cd. GDPR), ai fini dello svolgimento dell'incarico presto espresso consenso al trattamento dei dati personali, nessuno escluso.

Latina, 27 maggio 2019

Elisa Di Maio

Per autentica della firma

AVVISO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione della ordinanza n. 8774/2019, emanata il 4 luglio 2019 dal T.A.R. Lazio – Sez. III-*bis*, nel giudizio r.g. 6357/2019 e lo svolgimento del processo può essere seguito dalle parti sul sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.